

Codice A15030

D.D. 24 aprile 2015, n. 276

D.g.r. n. 1-157 del 14/06/2010. Aggiornamento dello standard formativo e della relativa disciplina dei corsi per "Conduttore impianti termici" ai sensi dell'art. 287 del d.lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Vista

La d.g.r. n. 1-157 del 14 giugno 2010 relativa alla disciplina transitoria dei percorsi formativi per la conduzione di impianti termici di potenza superiore a 232 kW;

dato atto

che la citata deliberazione si era resa necessaria, in attesa di una disciplina nazionale, al fine di garantire la validità del patentino abilitante, individuando, a mezzo d'intesa tra la Regione Piemonte, la Direzione regionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l'Agenzia regionale per la Protezione ambientale del Piemonte (ARPA), modalità e criteri omogenei, temporaneamente validi sul territorio piemontese;

preso atto

che con d.lgs. 128/2010 di modifica dell'art. 287 del decreto 152/2006, il legislatore ha inteso intervenire solo sui punti oggetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 250/2009, relativi alle modalità di rilascio del patentino abilitante e dell'autorità preposta al rilascio, senza nulla modificare rispetto al complesso della disciplina formativa di cui alla citata d.g.r. n. 1-157 del 14/06/2010;

che in sede di Conferenza delle Regioni e delle PP.AA. il 25 maggio 2011 è stato adottato l'accordo recante "Linee guida delle regioni per i percorsi abilitanti all'esercizio dell'attività di conduttore impianti termici" ai sensi dell'art. 287 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. "norme in materia ambientale", volto a disciplinare i corsi di formazione, gli esami per l'acquisizione del patentino di abilitazione di 2° grado alla conduzione degli impianti termici;

considerato

opportuno, alla luce dell'atteso riparto delle funzioni in materia di legislazione concorrente, tra le Regioni e le Province di cui ai commi 51,52 e 53, legge 7 aprile 2014, n. 56 (c.d. Del Rio), di modifica dell'art. 117 della Costituzione, ridefinire sulla base del predetto Accordo di Conferenza delle Regioni e delle PP.AA. alcune parti della disciplina formativa del Conduttori impianti termici;

considerato

che nella deliberazione 1-157 del 14/06/2010 veniva dato mandato al Direttore della Direzione regionale Istruzione, Formazione professionale e Lavoro, ora "Coesione Sociale" di autorizzare con propri atti, sentite le province, eventuali modifiche che si sarebbero rese necessarie in ordine allo standard formativo del Conduttore impianti termici;

ritenuto

pertanto necessario, nelle more di una più precisa definizione delle competenze provinciali attualmente delegate, approvare una nuova disciplina formativa, coerente con le indicazioni definite in sede di Conferenza delle Regioni e delle PP.AA. il 25 maggio 2011, recependo all'allegato 1) il documento di Conferenza delle regioni e delle PP.AA. 11/69/CR8c/C9, recante "Linee guida delle regioni per i percorsi abilitanti all'esercizio dell'attività di conduttore impianti termici";

dato atto

che tale recepimento implica la definizione di una nuova disciplina formativa dei corsi di formazione per l'idoneità professionale per il conseguimento della patente di mestiere di conduttore impianti termici, in attuazione dell'art. 287 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (all.2);

dato atto

che tutti gli allegati alla presente determinazione ne formano parte integrale e sostanziale alla medesima;

che gli operatori della formazione devono obbligatoriamente utilizzare il percorso standard che sarà disponibile per l'erogazione di tali corsi nella "Vetrina regionale" (www.collegamenti.org);

che permangono valide le parti non modificate parzialmente e/o integralmente dello standard formativo contenuto nella disciplina transitoria dei corsi di formazione per l'idoneità professionale per il conseguimento della patente di mestiere di conduttore impianti termici approvata con d.g.r. 1-157 del 14 giugno 2010;

tutto ciò premesso

in conformità con quanto disposto dalla d.g.r. 152 – 3672 del 2 agosto 2006 e s.m.i.

IL DIRETTORE

Vista l.r. 63/95 e s.m.i;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;

Visti gli artt. 17 e 18 della l. 23/08;

determina

- di recepire, per quanto esposto in premessa, quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione, l'allegato 1), relativo al documento di Conferenza delle regioni e delle PP.AA. 11/69/CR8c/C9, recante "Linee guida delle regioni per i percorsi abilitanti all'esercizio dell'attività di conduttore impianti termici";

- di approvare il documento recante la nuova "disciplina formativa dei corsi di formazione per l'idoneità professionale per il conseguimento della patente di mestiere di conduttore impianti termici (all.2) quale parte integrale e sostanziale della presente determinazione.

- di dare mandato al settore Standard Formativi Qualità e Orientamento professionale di inserire il nuovo profilo formativo del "conduttore impianti termici" ed il relativo percorso standard, coerente con le indicazioni dell'allegato 2), nella "Vetrina regionale" degli standard formativi. (www.collegamenti.org);

- di mantenere valide le parti non modificate parzialmente e/o integralmente dello standard formativo contenuto nella disciplina transitoria dei corsi di formazione per l'idoneità professionale per il conseguimento della patente di mestiere di conduttore impianti termici approvata con d.g.r. 1-157 del 14 giugno 2010;

- di stabilire che per l'offerta formativa per i corsi di "conduttore impianti termici" questa deve avvenire obbligatoriamente mediante l'utilizzo del percorso standard.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 51 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2015.

Il Direttore Regionale
Dr. Gianfranco Bordone

Allegato



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
11/69/CR8c/C9

**LINEE GUIDA DELLE REGIONI PER I PERCORSI ABILITANTI
ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI CONDUTTORE IMPIANTI TERMICI**

PREMESSA

Il presente documento disciplina i corsi di formazione finalizzati al conseguimento del patentino di abilitazione alla conduzione degli impianti termici, ai sensi dell'art. 287 del D.lgs. 3 aprile 2006, n.152 "*Norme in materia ambientale*" e successive modifiche ed integrazioni.

STANDARD FORMATIVO DEI PERCORSI ABILITANTI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI CONDUTTORE IMPIANTI TERMICI

La formazione del conduttore di impianti termici è di competenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alla definizione degli standard dei percorsi formativi, nonché alla programmazione e organizzazione dei corsi sulla base dei fabbisogni localmente rilevati, nel rispetto degli *elementi minimi comuni* definiti dal presente documento e sulla base delle disposizioni vigenti in materia di formazione professionale.

I corsi di formazione sono erogati dalle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano direttamente o attraverso soggetti accreditati, in conformità al modello definito ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del 20/03/2008, e/o attraverso soggetti specificamente autorizzati in base alle disposizioni adottate da ciascuna Regione e Provincia Autonoma

DESCRIZIONE DELLA FIGURA

Il conduttore impianti termici svolge attività di conduzione degli impianti di potenza superiore a 232 kW. Applica procedure di attivazione e conduzione dell'impianto termico, garantendo il controllo della funzionalità della centrale termica e dei suoi componenti attraverso la verifica dei parametri di regolazione intervenendo, quando necessario, sugli strumenti di regolazione.

ARTICOLAZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE

Ambito di competenza: CONDUZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO

CONOSCENZE

Elementi di termotecnica

La combustione

Tecniche di riscaldamento dell'acqua

Caratteristiche e tipologie degli impianti termici

Dispositivi di controllo e sicurezza

Tecniche di regolazione dell'impianto

Tecniche di controllo delle emissioni inquinanti

Tecniche di analisi del consumo energetico

Normativa di settore

Elementi di manutenzione impianti termici

REQUISITI DI AMMISSIONE AL CORSO

Al fine dell'ammissione al corso di formazione sono necessari i seguenti requisiti:

- età non inferiore ai 18 anni;
- diploma di scuola secondaria di 1° grado.

Per quanto riguarda coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'estero occorre presentare una dichiarazione di valore o un documento equipollente / corrispondente che attesti l'equipollenza di valore con i titoli rilasciati nello Stato di provenienza che attesti il livello di scolarizzazione.

Per gli stranieri è inoltre indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo. Tale conoscenza deve essere verificata attraverso un test di ingresso da conservare agli atti dell'Istituzione Formativa.

DURATA DEL CORSO DI FORMAZIONE

La durata minima del percorso di formazione è di 90 ore, fatte salve le disposizioni delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, inerenti il riconoscimento di crediti formativi.

E' consentito un massimo di assenze pari al 20% del monte ore complessivo.

ESAME FINALE E ATTESTAZIONE

Al termine del percorso è previsto il rilascio di un attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento.

La prova di verifica deve essere organizzata e gestita secondo principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure.

Il mancato superamento della prova di verifica finale non consente il rilascio dell'attestato.

Al fine di favorire il riconoscimento e la libera circolazione delle persone sul territorio, l'attestato di frequenza deve contenere i seguenti elementi minimi comuni:

- Denominazione del soggetto formatore
- Dati anagrafici del corsista
- Titolo del corso e normativa di riferimento
- Durata del corso
- Firma del soggetto formatore

L'attestazione rilasciata al termine del corso consente di acquisire il patentino di abilitazione di 2° grado (ai sensi dell'art.287 del D.lgs. 3 aprile 2006, n.152) alla conduzione degli impianti termici.

Le Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla definizione della composizione delle commissioni d'esame e delle prove di esame nel rispetto della propria regolamentazione.

Le Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano si impegnano a riconoscere reciprocamente gli attestati rilasciati.

Roma, 25 maggio 2011

STANDARD PROFESSIONALI DI RIFERIMENTO E STANDARD FORMATIVO DEI PERCORSI ABILITANTI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI CONDUTTORE IMPIANTI TERMICI

1 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D. Lgs. 128/10
D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152
Legge 13 luglio 1966 n. 615
D.P.R. 22 dicembre 1970 n. 1391
D.M. 12 agosto 1968
D.M. 1 marzo 1974
R.D. 12 maggio 1927 n. 824

2. COMPETENZA PROFESSIONALE DI RIFERIMENTO

Il conduttore impianti termici svolge attività di conduzione degli impianti di potenza superiore a 232Kw. Applica procedure di attivazione e conduzione dell'impianto termico, garantendo il controllo della funzionalità della centrale termica e dei suoi componenti attraverso la verifica dei parametri di regolazione intervenendo, quando necessario, sugli strumenti di regolazione.

3 – STANDARD FORMATIVO

Lo standard formativo approvato in Conferenza delle regioni e delle PP.AA. 11/69/CR8c/C9 è volto a fornire lo standard minimo della disciplina dei corsi di formazione e degli esami per l'acquisizione del patentino di abilitazione alla conduzione degli impianti termici ai sensi dell'art. 287 del d.lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale"

Il summenzionato decreto, come modificato con d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, prevede, all'art. 287, comma 1, l'obbligo di un patentino per il personale addetto alla conduzione di impianti termici civili della potenza termica nominale superiore a 0,232 MW, rilasciato da una autorità individuata dalla legge regionale, che disciplina anche le opportune modalità di formazione, nonché la tenuta e aggiornamento del registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici.

Gradi di abilitazione (art. 287 comma 3, d.lgs. n. 128/2010)

- il patentino di primo grado abilita alla conduzione degli impianti termici per il cui mantenimento in funzione è richiesto il certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore a norma del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824.
- Il patentino di secondo grado abilita alla conduzione degli altri impianti.
- Il patentino di primo grado abilita anche alla conduzione degli impianti per cui è richiesto il patentino di secondo grado.

Il comma 4 del medesimo articolo stabilisce che il possesso di un certificato di abilitazione di qualsiasi grado per la condotta dei generatori di vapore, ai sensi del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, consente, ove previsto dalla legge regionale, il rilascio del patentino, senza necessità di esame.

Articolazione del corso di formazione

Durata del corso

La durata minima del corso di formazione è stabilita a 90 ore inclusa la prova finale di 5 ore

Riduzione per crediti formativi:

possono essere riconosciuti crediti formativi fino al 50% delle ore corso complessive (max 45 ore) esclusivamente nei casi di mancato superamento della prova finale.

Assenze

È consentito un massimo di assenze pari al 20% delle ore corso.

Requisiti di ammissione al percorso

Al fine dell'ammissione al corso di formazione sono necessari i seguenti requisiti:

- età non inferiore ai 18 anni;
- diploma di scuola secondaria di primo grado.

Per quanto riguarda coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'estero occorre presentare una dichiarazione di valore che attesti il livello di scolarizzazione.

Per gli stranieri è inoltre indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo. Tale conoscenza deve essere verificata attraverso un test di ingresso, presente nella "Vetrina regionale" degli standard formativi livello L2, da conservare agli atti dell'Istituzione Formativa.

Esame conclusivo

La prova di verifica è finalizzata a verificare l'apprendimento delle conoscenze e l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali previste dal corso.

Condizione minima di ammissione all'esame conclusivo è la frequenza di almeno il 80% delle ore complessive del percorso formativo.

La prova finale è presente nel catalogo delle prove standard regionali (www.collegamenti.org).

Il mancato superamento della prova di verifica finale non consente il rilascio dell'attestato di idoneità professionale al rilascio del patentino di 2° abilitante alla conduzione impianti termici..

4 - CERTIFICAZIONE RILASCIATA

La certificazione rilasciata al termine del corso è un attestato di idoneità, propedeutico all'acquisizione del patentino di abilitazione di 2° grado alla conduzione degli impianti termici ed è valida su tutto il territorio nazionale.

La commissione d'esame ai sensi della d.g.r. n.1-157 del 14 giugno 2010 è composta da i seguenti:

Presidente

- dirigente della Città Metropolitana di Torino o della Provincia, competenti per territorio e per materia o da un loro delegato;

Esperti

- componente designato dall'ARPA –Piemonte;
- componente designato dalla Direzione regionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- componente designato dall'Agenzia formativa;

Rilascio della patente di mestiere

Per poter esercitare la conduzione di impianti termici, i soggetti in possesso dell'attestato di "idoneità professionale", dovranno richiedere il patentino all'amministrazione provinciale competente per territorio o alla Città Metropolitana di Torino.

5 – VALIDITÀ

Nelle more dell'atteso riparto delle competenze in materia di energia (l.r.44/2000) lo standard professionale di riferimento e lo standard formativo dei percorsi abilitanti all'esercizio dell'attività di conduttore impianti termici sono regolati dal presente documento. Per le parti non modificate, integrate parzialmente e o integralmente sostituite, resta valido quanto disposto con la deliberazione 1-157 del 14 giugno 2010.